



TRIBUNALE DI PERUGIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Aldo Criscuolo	Presidente
Dott. Paola de Lisi	Giudice est.
Dott. Loredana Giglio	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO  
nel procedimento  
TRA

, difeso dall'avv.

- Ricorrente -

E

, difesa dall'avv

Resistente

\*\*\*\*\*

Il Collegio, sciogliendo la riserva e letti gli atti;  
richiamato il decreto del 10.06.2015 con il quale si è già statuito in  
ordine alla richiesta di modifica delle condizioni inerenti il  
mantenimento del figlio minore  
rilevato che, quanto alla richiesta di modifica delle condizioni  
stabilite in via definitiva con il decreto del Tribunale per i Minorenni  
nell'Umbria del 13.09.2013 ed inerenti l'affido del figlio minore ed i  
tempi e modalità di permanenza con il padre, il Collegio non può assumere  
determinazioni modificative del regime di affido esclusivo alla madre ivi  
stabilito, né determinazioni modificative-quanto agli incontri padre-

figlio-delle statuizioni provvisorie contenute nel decreto del medesimo Tribunale per i Minorenni del 5.06.2015 emesso nell'ambito del proc. N. P.P.;

considerato, infatti, che solo all'esito dell'acquisizione della documentazione richiesta al predetto Tribunale per i Minorenni e delle relazioni di aggiornamento trasmesse dai Servizi sociali del Comune di si è appurato con chiarezza che a seguito di relazione trasmessa in data 26.09.2014 dai Servizi sociali (delegati a regolare i rapporti padre-figlio con il decreto del 13.09.2013) al Tribunale per i Minorenni, è stato iscritto il proc. N. P.P., in conseguenza della richiesta ivi formulata di sospensione della potestà genitoriale e di sospensione degli incontri padre-figlio. Risulta dai documenti in atti che tale procedimento ex art. 333 c.c. è stato, dunque, iscritto in epoca antecedente al deposito presso il Tribunale ordinario del ricorso da parte del per la revisione delle condizioni inerenti l'affido del minore e i tempi di permanenza con lo stesso ( deposito del 20.10.2014). All'esito dell'istruttoria, con decreto del 5.06.2015 il Tribunale per i Minorenni ha in via provvisoria sospeso le responsabilità genitoriali del nei confronti del figlio minore e disposto la temporanea interruzione delle relazioni padre-figlio.

E' di tutta evidenza che tale pronuncia, seppure emessa in via provvisoria, è allo stato del tutto ostativa di determinazioni modificative dell'attuale affido esclusivo alla madre e del regime di frequentazione con il padre, stante la forte interrelazione delle misure c.d. de potestate con i provvedimenti da assumere in tema di affidamento dei figli minori riconosciuta dalla più recente giurisprudenza ( cfr. Cass. sez. 6, Ord. N. 1349/2015) e la connessione normativamente stabilita (art. 337 bis e 337 quater c.c.) tra affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale e tenuto conto che ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ. come novellato dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, il Tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorché, nel corso del giudizio (come avvenuto nel caso in esame), sia stata proposta, innanzi al Tribunale ordinario, domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio o, per necessaria analogia, di modifica delle condizioni stabilite ex art. 316 c.c., trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma, rispettosa del principio della "perpetuatio n|

jurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ., nonché coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell'interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell'art. 111 Cost., nell'art. 8 CEDU e nell'art. 24 della Carta di Nizza ( cfr. Cass. sez. 6, Ord. N. 2833/2015).

Tanto premesso, il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese, la natura della lite, la peculiarità della vicenda e la novità delle questioni di diritto, giustificano la integrale compensazione tra le parti .

P.Q.M.

Richiamato il decreto emesso il 10.06.2015,  
rigetta le ulteriori domande.  
Compensa le spese di lite.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.  
Perugia, 9/10/2015

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
(Vilma BRIZIANELLI)  
*Brizianelli*

*[Handwritten mark]*

Depositata in Cancelleria  
9.10.2015  
IL CANCELLIERE  
*[Handwritten mark]*